



UNA TANTUM 150 EURO DECRETO AIUTI-TER

Una Tantum 150 euro Decreto Aiuti-ter

Con il Decreto Legge 144/2022 "Decreto Aiuti-ter" il Governo ha approvato l'erogazione di un bonus di 150 Euro, misura una tantum che verrà erogata nel mese di novembre 2022 in busta paga o tramite l'Inps. Si tratta di un contributo sociale per le famiglie destinato a lavoratori, pensionati, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e lavoratori autonomi. L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

I requisiti per il diritto al bonus e le modalità di erogazione variano a seconda dei destinatari. Si riassumono di seguito gli elementi principali della misura, noti alla data odierna, e contenuti negli articoli 18, 19, 20, 21 del Decreto Legge 144/2022 e a seguito della Circolare INPS n° 116 del 17 ottobre 2022, evidenziando che alcuni di essi potrebbero subire modifiche in sede di conversione in Legge.

Indennità ai lavoratori dipendenti con sostituto d'imposta

La norma dispone il riconoscimento di un'indennità una tantum di 150 euro che verrà erogata al lavoratore dipendente, direttamente dal datore di lavoro nella retribuzione del mese di novembre 2022, fatta eccezione per i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato per i quali l'indennità è riconosciuta dall'INPS in presenza dei relativi requisiti.

L'indennità spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in forza nel mese di novembre e aventi una retribuzione imponibile nello stesso mese non eccedente l'importo di 1.538 euro.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps.

L'unico adempimento necessario per i lavoratori in forza è la consegna al proprio datore di lavoro di un'autocertificazione nella quale dichiara di non aver percepito trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non aver percepito il reddito di cittadinanza.

Indennità erogata tramite l'INPS ai pensionati

Per i residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000

euro, l'INPS corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro.

Indennità erogata tramite l'INPS altre categorie

➤ BENEFICIARI previa domanda da presentare all'INPS

BENEFICIARI	REQUISITI
<p>lavoratori stagionali, a tempo determinato e lavoratori intermittenti (D.Lgs. N° 81/2015, art. da 13 a 18), <i>se non in forza nel mese di novembre 2022</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • aver svolto nel 2021 la prestazione lavorativa per almeno 50 giornate • aver conseguito nel 2021 un reddito derivante dal rapporto di lavoro, a tempo determinato e intermittente, non superiore a 20.000 €
<p>lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • aver versato nel 2021 almeno 50 contributi giornalieri • aver conseguito nel 2021 un reddito per le prestazioni di lavoro rese non superiore a 20.000 €
<p>titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</p> <p>dottorandi e assegnisti di ricerca</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avere un rapporto di collaborazione in essere alla data del 18 maggio 2022 • aver conseguito nel 2021 un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 € • essere iscritti alla gestione separata • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie • non essere titolari di pensione, pensione/assegno sociale, pensione/assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, o trattamenti di accompagnamento alla pensione

➤ ALTRI BENEFICIARI con erogazione diretta da parte dell'INPS

BENEFICIARI	REQUISITI
<ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, 	<ul style="list-style-type: none"> • Aver percepito una delle seguenti indennità riservate ai medesimi soggetti: <ul style="list-style-type: none"> › 2.400 € nel rispetto dei requisiti previsti dall'art.10, c. 1/9 del D.L. n° 41/2021 › 1.600 € nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 42 del D.L. n° 73/2021

non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie <ul style="list-style-type: none"> • incaricati alle vendite a domicilio • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo • collaboratori sportivi 	
lavoratori autonomi privi di Partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> • essere iscritti alla gestione separata • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie • essere titolari nel 2021 di contratti di lavoro autonomo occasionale per i quali deve risultare l'accredito di almeno un contributo mensili
incaricati alle vendite a domicilio	<ul style="list-style-type: none"> • essere titolari di P.IVA attiva • aver conseguito nel 2021 un reddito derivante dalla vendita a domicilio superiore a 5.000 € • essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla gestione separata
lavoratori domestici	essere già beneficiari del bonus di 200 € del Decreto Aiuti (art. 32, c. 8 D.L. 50/2022) e avere in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 24.09.2022
percettori di NASPI (art. 1 D.Lgs. n° 22/2015)	aver percepito l'indennità di disoccupazione NASPI nel mese di novembre 2022
percettori di DIS/COLL per i lavoratori con rapporto CO.CO.CO (art. 15 D.Lgs. n° 22/2015)	aver percepito l'indennità di disoccupazione DIS/COLL nel mese di novembre 2022
percettori di disoccupazione agricola	aver percepito nel 2022 la disoccupazione agricola di competenza del 2021

Ai nuclei familiari che beneficiano del reddito di cittadinanza l'indennità verrà corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, sommata all'importo dell'RdC. Tale Bonus non sarà corrisposto se un componente del nucleo familiare è beneficiario dei 150 € del Decreto Aiuti-ter per le casistiche previste dallo stesso.

Indennità ai lavoratori autonomi e ai professionisti

Il D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), all'articolo 33 prevede l'istituzione di un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum di **200 euro** a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei professionisti e iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996, che nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.000 e che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 (indennità lavoratori dipendenti) e 32 (indennità pensionati e altre categorie di soggetti) del medesimo Decreto Aiuti.

Il D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), all'articolo 20 prevede che l'indennità una tantum di cui all'articolo 33 del D.L. 50/2022 è incrementata di **150 euro** a condizione che, nel periodo

d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Altri requisiti richiesti per accedere all'indennità sono:

- essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022.

Al fine di ricevere l'indennità una tantum è necessario presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022.

I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono tenuti a presentare la domanda a tali enti previdenziali, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

CI PUOI TROVARE NELLE SEDI DI:

Ferrara	tel: 0532 783245
Argenta	tel. 0532 804015
Bondeno	tel: 0532 893011
Cento	tel: 051 902484
Copparo	tel: 0532 860545
Codigoro	tel: 0533 713040
Comacchio	tel: 0533 312894
Portomaggiore	tel: 0532 811035

www.cgilfe.it - tel: 0532 783111